

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 552

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata l'11 agosto 1979

Provvedimenti perequativi del trattamento privilegiato al trattamento previsto dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, riguardante le pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 29 novembre 1977, n. 875, sono state rivalutate le pensioni di guerra con la concessione di aumenti di alcuni assegni speciali connessi alle pensioni stesse, assegni dei quali già usufruiscono i mutilati ed invalidi per servizio ex dipendenti dello Stato e gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza.

In sede di esame per il parere presso la V Commissione, in data 27 settembre 1977, il relatore osservò: « ogni qualvolta sono stati aumentati gli assegni speciali connessi alle pensioni di guerra, gli stessi aumenti sono stati subito dopo applicati alle pensioni privilegiate, come è avvenuto con la legge 25 luglio 1975, n. 361, che ha appunto adeguato il trattamento degli invalidi per servizio a quello degli invalidi di guerra stabilito con la legge

1° marzo 1975, n. 45. Sarebbe pertanto opportuno che non si perdesse anche questa occasione per dare al settore un assetto definitivo secondo una visione organica e complessiva, anche considerando che l'estensione alle pensioni privilegiate della nuova misura degli assegni speciali di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del testo in esame comporterebbe un onere di appena 2 miliardi ».

Non essendo stato possibile inserire nel provvedimento norme a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e dei loro familiari, abbiamo provveduto a predisporre la proposta di legge che presentiamo al vostro benevolo esame, nella certezza che la accoglierete, in considerazione dell'interesse da voi sempre dimostrato alla categoria delle vittime del dovere, cioè di quei pubblici dipendenti che

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quotidianamente sacrificano la propria idoneità fisica per la difesa dell'incolumità dei cittadini ed il rispetto delle istituzioni, nella lotta contro la criminalità e durante le cosiddette calamità naturali. Trattasi soprattutto delle forze dell'ordine pubblico e di militari, anche di leva, dello esercito, della marina e dell'aeronautica, come pure dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, o anche dei dipendenti civili della cosa pubblica, il cui diuturno sacrificio è stato più volte rilevato dal Parlamento.

In analogia a quanto deciso con la citata legge 29 novembre 1977, n. 875, sulle pensioni di guerra:

l'articolo 1 eleva l'assegno complementare da lire 540.000 a lire 570.000 annue (vedi articolo 2 della legge citata) per gli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità;

l'articolo 2 eleva l'assegno speciale annuo fissandolo dal massimo di lire 4.920.000 per gli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A, al minimo di lire 496.800 per gli ascritti alla prima categoria senza assegno di superinvalidità (vedi articolo 3 della legge citata);

l'articolo 3 eleva l'indennità di assistenza e di accompagnamento, fissandola dal massimo di lire 284.000 mensili per gli ascritti alla tabella E, lettera A, al minimo di lire 30.000 mensili per gli ascritti alla tabella E, lettera G (vedi articolo 4 della legge citata);

l'articolo 4 estende agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 1, n. 2, comma secondo, e n. 3 la facoltà di chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare, in precedenza riservata esclusivamente ai grandi invalidi ascritti alla lettera A della tabella E; inoltre eleva da 150.000 a 200.000 lire mensili, per questi ultimi, lo speciale assegno previsto in luogo del secondo accompagnatore militare, e istituisce detto assegno, nella misura ridotta di lire 150.000 mensili, per gli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 1, n. 2, comma secondo, e n. 3 (vedi articolo 5 della legge citata);

l'articolo 5 eleva l'assegno di previdenza per gli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava da lire 204.000 a lire 255.000 annue (vedi articolo 6 della legge citata);

l'articolo 6 istituisce l'assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria (vedi articolo 8 della legge citata);

l'articolo 7 istituisce l'assegno di previdenza di lire 231.000 annue per i congiunti dei caduti (vedi articolo 9 della legge citata);

l'articolo 8 istituisce l'assegno di previdenza nella misura ridotta di lire 159.000 annue per le vedove e gli orfani di invalidi dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità per causa di servizio (vedi articolo 10 della legge citata);

l'articolo 9 stabilisce l'applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli precedenti alle pensioni liquidate dalle casse fecenti parte degli istituti di previdenza;

l'articolo 10 stabilisce l'irrilevanza dei redditi pensionistici ai fini fiscali e previdenziali, come previsto dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »;

l'articolo 11 fissa la decorrenza dei benefici (vedi articolo 14 della legge citata in premessa);

l'articolo 12 prevede l'onere ed i mezzi di copertura.

Onorevoli colleghi, nel raccomandarvi di offrire il vostro consenso alla presente proposta di legge il presentatore raccomanda di tener conto degli effetti che essa avrà immediatamente sul personale in servizio, che verrà certamente incoraggiato nello svolgimento delle proprie attività di istituto dalla confermata certezza che il Parlamento tiene nella massima considerazione i pericoli ai quali essi sono esposti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Assegno complementare per gli invalidi iscritti alla prima categoria con o senza assegno di superinvalidità).

L'assegno complementare di cui all'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 168, è elevato da lire 540.000 a lire 570.000 annue.

ART. 2.

(Assegno speciale annuo agli invalidi di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità).

L'assegno speciale annuo, non reversibile, di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1975, n. 361, è stabilito nelle misure annue riportate nella tabella I allegata alla presente legge.

ART. 3.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento).

L'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361, a favore dei titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è fissata nelle misure mensili riportate nella tabella II allegata alla presente legge.

ART. 4.

(Secondo accompagnatore militare).

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361, è sostituito con il seguente:

« Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi iscritti alla let-

tera A e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis*, n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di lire 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di lire 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera *A-bis*, n. 1, n. 2, comma secondo, e n. 3 ».

ART. 5.

(Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava).

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 103 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, a favore dei titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria, è elevato da lire 204.000 a lire 255.000 annue.

ART. 6.

(Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria).

Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, che alla scadenza del trattamento speciale previsto dall'articolo 93 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di reversibilità e che

si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 103 del citato testo unico, è concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante al dante causa, compreso l'assegno complementare, e la pensione di reversibilità spettante alla vedova e ai figli stessi.

Se la domanda è presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione privilegiata ordinaria e sempreché ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 93 del testo unico sopracitato.

Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare è conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1° luglio 1977. Se però la domanda è presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio è attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa.

Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente Direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno.

La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, è effettuata,

nella normale sede amministrativa, con le modalità previste dall'articolo 103 del citato testo unico.

ART. 7.

(Assegno di previdenza per i congiunti dei caduti).

Alle vedove, agli orfani, ai genitori, ai collaterali, e alle categorie assimilate, titolari di trattamento privilegiato di reversibilità, è concesso, a domanda, un assegno di previdenza di lire 231.000 annue.

L'assegno è attribuito, sospeso e revocato secondo le norme stabilite per le pensioni di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione privilegiata e degli assegni accessori.

ART. 8.

(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla seconda all'ottava categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità per causa di servizio).

Alle vedove e agli orfani di invalidi titolari di pensione privilegiata dalla seconda all'ottava categoria, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, è concesso, a domanda, un assegno di previdenza di lire 159.000 annue.

L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme stabilite per le pensioni di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione privilegiata e degli assegni accessori.

ART. 9.

(Applicabilità alle pensioni liquidate dagli Istituti di previdenza).

Le norme della presente legge si applicano anche alle pensioni di privilegio li-

quidate o da liquidarsi dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

ART. 10.

(Irrilevanza dei redditi pensionistici).

I proventi derivanti comunque da pensioni o assegni privilegiati dei dipendenti civili e militari dello Stato, di ogni tipo e denominazione, da pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, da indennità accessorie e da assegni connessi a detti trattamenti privilegiati e di privilegio, sia diretti che di reversibilità, non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono né ai fini fiscali, né previdenziali o assistenziali, né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.

ART. 11.

(Decorrenza benefici).

I benefici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9 sono concessi d'ufficio a decorrere dal 1° luglio 1979.

La provvidenza prevista dall'articolo 6 è attribuita alle decorrenze e con le modalità stabilite dall'articolo stesso.

Il beneficio derivante dall'applicazione dell'articolo 4, da concedersi su domanda degli interessati, decorre dal 1° luglio 1977. Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

I benefici di cui all'articolo 10 della presente legge decorrono, per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1977.

ART. 12.

(Onere di bilancio e copertura finanziaria).

All'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 1 miliardo, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1978, valutato in lire 2 miliardi, si provvede mediante riduzione del capitolo numero 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I

Tabella E, lettera A	L.	4.920.000
Tabella E, lettera A-bis, n. 1	»	2.940.000
Tabella E, lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3	»	2.580.000
Tabella E, lettera B	»	1.740.000
Tabella E, lettera C	»	1.476.000
Tabella E, lettera D	»	1.380.000
Tabella E, lettera E	»	1.230.000
Tabella E, lettera F	»	854.000
Tabella E, lettera G	»	795.840
Prima categoria senza assegno di superinvalidità	»	496.800

TABELLA II

Lettera A	L.	284.000
Lettera A-bis, n. 1	»	232.000
Lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3	»	176.500
Lettera A-bis, n. 2, comma primo	»	141.500
Lettera B	»	95.000
Lettera C	»	80.000
Lettera D	»	65.000
Lettera E	»	50.000
Lettera F	»	45.000
Lettera G	»	30.000